



Scheda

Qualità delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero

Versione: 9 marzo 2015

Scopo del presente documento:

L'obiettivo principale del presente documento è aiutare gli emittitori svizzeri che vogliono utilizzare certificati concernenti le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero (certificati di riduzione delle emissioni) nel quadro della [legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂](#)¹ (in vigore dal 1° gennaio 2013). Quando acquistano certificati di riduzione delle emissioni, queste imprese devono considerare i requisiti (qualitativi e quantitativi) secondo l'[ordinanza sul CO₂ del 1° gennaio 2015](#)² (in vigore dal 1° gennaio 2013).

Per evitare che sia loro rifiutato il computo di certificati acquistati, l'UFAM raccomanda pertanto alle imprese di comunicare all'offerente presso il quale acquistano certificati i requisiti di qualità in vigore in Svizzera (art. 4 cpv. 2 ordinanza sul CO₂) e di farvi riferimento nel contratto di compravendita.

Aggiornamento della scheda:

Rispetto alla versione del 28 maggio 2013, la presente versione del 9 marzo 2015 contiene in particolare le seguenti novità:

- aggiornamento dei link indicati;
- aggiornamento del capitolo 1 (Introduzione: diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni) e del capitolo 2 (Qualità dei certificati di riduzione delle emissioni).

Nella presente versione sono stati inoltre eliminati i capitoli 3 (Quantità di certificati di riduzione delle emissioni) e 4 (Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati) della versione precedente. Informazioni aggiornate su entrambi i temi sono disponibili in altri documenti (moduli della comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva dell'ordinanza sul CO₂ e sito Internet dell'UFAM).

¹ http://www.admin.ch/ch/i/rs/c641_71.html

² http://www.admin.ch/ch/i/rs/c641_711.html

Indice

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Introduzione: diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni | 3 |
| 1.1 | Quali tipi di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni esistono e come possono essere utilizzati in Svizzera? | 3 |
| 2. | Qualità dei certificati di riduzione delle emissioni | 6 |
| 2.1 | Qual è il quadro legale in Svizzera relativo alla qualità dei certificati? | 6 |
| 2.2 | Quali requisiti di qualità determinano la computabilità dei certificati? | 6 |
| 2.3 | Come si individuano le caratteristiche di un progetto sul sito UNFCCC? | 10 |
| 2.4 | Come si individuano nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni le caratteristiche di un progetto e dei relativi certificati di riduzione delle emissioni? | 14 |
| 2.5 | Come si stabilisce la computabilità dei certificati di riduzione delle emissioni? | 15 |
| 2.6 | Come si individua la data di registrazione dei progetti CDM? | 16 |
| 2.7 | Quali sono i Paesi meno avanzati (PMA)? | 16 |
| 2.8 | Come si individua la data di riduzione delle emissioni derivanti da progetti JI? | 16 |
| 2.9 | Come si individua il periodo d'impegno applicabile di un certificato? | 17 |
| 2.10 | Come si individuano le CER/ERU riutilizzate? | 18 |
| 2.11 | Quali sono i criteri di esclusione per progetti specifici? | 18 |
| 2.12 | Che fare se si possiedono certificati non più computabili in Svizzera dopo il 2013? | 18 |
| 2.13 | Come si verifica l'ammissibilità dei certificati ai fini del computo? | 18 |
| 2.14 | Quale sviluppo per i requisiti di qualità? | 19 |
| 2.15 | Quali requisiti di qualità si applicano alle lettere di approvazione o di autorizzazione (LoA)? | 19 |
| 3. | Contatto | 20 |
| 3.1 | Chi contattare per chiarimenti? | 20 |

1. Introduzione: diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni

1.1 Quali tipi di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni esistono e come possono essere utilizzati in Svizzera?

Sul mercato del CO₂ si distinguono vari tipi di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni (di seguito: unità, dall'inglese «unit»), che corrispondono a una tonnellata di CO₂ equivalente. Sono distinti in base alla provenienza e a caratteristiche quali la computabilità nell'ambito degli obblighi di un'impresa secondo la legge sul CO₂, la negoziabilità e la trasferibilità al periodo d'impegno successivo.

Diritti di emissione secondo l'articolo 2 capoverso 3 della legge sul CO₂:

- **Diritti di emissione svizzeri:** i [diritti di emissione svizzeri](#)³ (*Swiss Units – CHU2*) sono diritti di emissione attribuiti dall'UFAM nel quadro della legge sul CO₂ alle imprese che partecipano al sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (imprese SSQE).

Altri diritti di emissione:

- **AAU:** le [Assigned Amount Units](#)⁴ (AAU) sono i diritti di emissione attribuiti ai singoli Paesi nel quadro del Protocollo di Kyoto per un periodo di impegno.
- **RMU:** le [Removal Units](#)⁵ (RMU) sono diritti di emissione ottenuti, in aggiunta alle AAU, a seguito di un miglioramento della prestazione dei pozzi di carbonio a livello nazionale.
- **Diritti di emissione europei:** le [EU Allowances](#)⁶ (EUA) indicano i diritti di emissione attribuiti alle imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni europeo. I diritti di emissione europei sono suddivisi in EUA (*general allowances*, quote generali) e aEUA (*aviation allowances*, quote dell'aviazione).

Certificati di riduzione delle emissioni:

- **ERU:** le *Emission Reduction Units (ERU)* indicano certificati di emissione derivanti dalla realizzazione di progetti di [Joint Implementation \(JI\)](#)⁷ tra due Paesi industrializzati secondo l'articolo 6 del Protocollo di Kyoto.
- **CER:** le *Certified Emission Reductions (CER)* indicano certificati derivanti da progetti del [meccanismo per lo sviluppo pulito \(Clean Development Mechanism, CDM\)](#)⁸ secondo l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto.
- **tCER:** una *temporary CER (tCER)* è un certificato di riduzione delle emissioni ottenuto nell'ambito di un progetto CDM di imboscamento o di rimboscamento. Le tCER scadono al termine del periodo di impegno successivo e possono essere rinnovate se la fissazione di CO₂ nelle foreste può essere accertata mediante procedure definite.
- **ICER:** una *long-term CER (ICER)* è un certificato di riduzione delle emissioni ottenuto nell'ambito di un progetto CDM di imboscamento o di rimboscamento. Le ICER scadono al termine del progetto e non possono, quindi, essere rinnovate. Se non è possibile dimostrare ogni cinque anni la fissazione del CO₂, devono essere sostituite da altri certificati.

³ <http://www.bafu.admin.ch/Scambioemissioni>

⁴ http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emissions_trading/items/2731.php

⁵ http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emissions_trading/items/2731.php

⁶ http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

⁷ <http://ji.unfccc.int/index.html>

⁸ <http://cdm.unfccc.int/>

Attestati per progetti di compensazione realizzati in Svizzera:

- **CHA:** sono attestati (*Swiss attestations*, CHA) rilasciati per progetti di compensazione realizzati in Svizzera. Il loro rilascio è subordinato alla realizzazione di progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera e al rispetto delle relative disposizioni legali. I CHA vengono utilizzati soltanto per adempiere all'obbligo di compensazione previsto dalla legge sul CO₂.

L'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂ definisce quali riduzioni di emissioni conseguite all'estero sono computabili a partire dal 2013 nel quadro della legge sul CO₂ (cfr. anche il capitolo 2.2 sui [requisiti di qualità](#)). È autorizzato solo il computo di:

- **unità di riduzione delle emissioni** (*Emission Reduction Units*, ERU) derivanti dalla realizzazione di progetti di attuazione congiunta, JI (cfr. art. 6 del Protocollo di Kyoto);
- **riduzioni certificate delle emissioni** (*Certified Emission Reductions*, CER) derivanti dai progetti del meccanismo per lo sviluppo pulito, CDM (cfr. art. 12 del Protocollo di Kyoto).

Le tCER e le ICER non possono essere prese in considerazione.

I diritti di emissione AAU e RMU non possono essere computati come riduzioni delle emissioni conseguite all'estero.

Nel quadro del sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE), attualmente possono essere utilizzati come diritti di emissione solo i diritti di emissione svizzeri (CHU2). Gli AAU e gli RMU non possono essere utilizzati. La Svizzera mira a un'integrazione del suo SSQE con quello dell'Unione europea. Attualmente sono in corso i negoziati per il relativo accordo bilaterale. In caso di integrazione, si applicherà la logica del mercato interno; i diritti di emissione svizzeri e quelli europei saranno quindi parificati. Le imprese SSQE potrebbero così acquistare quantità illimitate di quote di emissioni dall'UE (EUA/aEUA).

| Unità: tipo, computabilità, negoziabilità e trasferibilità | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|---|---------------------------|---|
| (dati validi fino al 30.04.2015 per le unità con i periodi di impegno 1 e 2; dal 01.05.2015 sono validi unicamente per le unità con periodo di impegno applicabile 2) | | | | | |
| Unità | Abbreviazione | Tipo di unità (Kyoto) | Computabilità rispetto agli obblighi delle imprese nel quadro della legge sul CO ₂ | Negoziabilità in Svizzera | Trasferibilità in Svizzera dal 1° al 2° periodo d'impegno |
| Assigned Amount Unit | AAU | 1 | X | X | X |
| Removal Unit | RMU | 2 | X | √ | X |
| Swiss Units | CHU2 | - | √ (solo per le imprese SSQE) | √ | - |
| European Union Allowance | EUA, aEUA | - | X | X | X |
| Emission Reduction Unit (converted from AAU) | ERU | 3 | √* | √ | √* |
| Emission Reduction Unit (converted from RMU) | ERU | 4 | X | √ | X |
| Certified Emission Reduction | CER | 5 | √* | √ | √* |
| Temporary CER | tCER | 6 | X | X | X |
| Long-term CER | ICER | 7 | X | X | X |

*A condizione che siano soddisfatti determinati requisiti di qualità, quantità e trasferimento.

Esistono inoltre **vari tipi di unità di riduzione volontaria delle emissioni** (*Voluntary/Verified Emission Reduction - VER*) provenienti dal mercato volontario del CO₂ e rispondenti a standard sviluppati da istituzioni private al di fuori del sistema delle Nazioni Unite, riconosciuto a livello internazionale. Si tratta, ad esempio, dei certificati «Gold Standard Voluntary Emission Reduction (VER)» della fondazione Gold Standard, delle «Verified Carbon Units (VCU)» del Verified Carbon Standard (VCS) o

dei «Plan Vivo Certificates» della fondazione Plan Vivo. Le unità emesse dal mercato volontario non possono essere utilizzate né dai Paesi per rispettare gli impegni assunti nel quadro del Protocollo di Kyoto né computate dalle imprese svizzere per rispettare i propri obblighi nell'ambito della legge sul CO₂. Sono destinate unicamente a imprese, ONG o privati che vogliono ridurre la loro impronta ecologica al di là delle disposizioni legislative.

Secondo l'ordinanza sul CO₂, i certificati di riduzione delle emissioni con periodo d'impegno applicabile 2008-2012 possono essere utilizzati al fine di adempiere un obbligo nel quadro della legge sul CO₂ nonché scambiati a livello nazionale e internazionale solo fino al 30 aprile 2015. Dopo questa data gli afflussi internazionali, i trasferimenti nazionali e la consegna di questi certificati nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (RSQE) sono bloccati. Affinché i certificati del primo periodo d'impegno possano essere utilizzati anche per il secondo (2013-2020), la Confederazione deve richiedere, entro determinati limiti quantitativi, un trasferimento presso il Segretariato della Convenzione dell'ONU sul clima.

L'ordinanza sul CO₂ stabilisce chi può trasferire certificati e in che quantità. Sono autorizzati in tal senso la Confederazione e gli attori cui la legge permette il computo di certificati per l'adempimento dei doveri legali (art. 139 cpv. 1 ordinanza sul CO₂). L'ordinanza sul CO₂ non prevede la possibilità di trasferimento per gli altri operatori e per altri tipi di unità (AAU, RMU, ICER, tCER).

I certificati validi per il periodo d'impegno 2008-2012, per i quali non verrà chiesto il trasferimento entro il termine prestabilito o che non soddisfano i criteri di qualità di cui all'articolo 4 dell'ordinanza sul CO₂, non saranno più validi nel secondo periodo d'impegno e verranno annullati dall'UFAM nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni a decorrere dal 1° maggio 2015.

2. Qualità dei certificati di riduzione delle emissioni

2.1 Qual è il quadro legale in Svizzera relativo alla qualità dei certificati?

L'articolo 6 della legge sul CO₂ impone al Consiglio federale di stabilire requisiti di qualità per le riduzioni di emissioni conseguite all'estero. Questi requisiti devono garantire come minimo che vengano computate solo le riduzioni di emissioni la cui realizzazione non sarebbe stata possibile senza il sostegno della Svizzera, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile sul posto e che non hanno ripercussioni sul piano sociale ed ecologico (art. 6 cpv. 2 legge sul CO₂).

Il primo criterio è legato all'addizionalità dei progetti, ovvero al fatto che non sarebbe possibile conseguire la riduzione delle emissioni senza la prospettiva di vendita dei certificati e senza il finanziamento diretto o indiretto da parte di emettitori soggetti a obblighi di legge.

Con l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂ il Consiglio federale ha eseguito il mandato prescritto dalla legge e fissato i requisiti di qualità per le riduzioni delle emissioni computabili conseguite all'estero. Secondo detti requisiti di qualità sono ammissibili le riduzioni di emissioni realizzate secondo le norme della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (compreso il Protocollo di Kyoto), a condizione che non provengano da tipi di progetto o progetti specifici che figurano nella lista di esclusione (allegato 2 ordinanza sul CO₂).

I requisiti di qualità definiti nell'ordinanza si applicano a tutti i certificati di riduzione delle emissioni attribuiti a partire dal 2013 nel quadro della legge sul CO₂, indipendentemente dal fatto che servano a rispettare impegni di riduzione da parte di imprese partecipanti al SSQE e imprese con impegni di riduzione o ad adempiere l'obbligo di compensazione di centrali termiche a combustibili fossili.

2.2 Quali requisiti di qualità determinano la computabilità dei certificati?

Poiché la qualità dei certificati può variare a seconda del tipo di progetto, i progetti esclusi dal computo previsto dalla legge vengono designati nell'allegato 2 dell'ordinanza sul CO₂ (lista di esclusione).

Al momento del computo dei certificati da parte dell'emittitore al fine dell'adempimento degli obblighi nel quadro della legge sul CO₂ i requisiti di qualità devono essere interamente soddisfatti.

*I tipi di progetto **computabili** in Svizzera hanno ad esempio lo scopo di promuovere:*

- l'efficienza energetica dell'utente finale: agricoltura, economie domestiche, industria (solo se utenti finali), servizi, trasporti;
- le energie rinnovabili: biomassa, energia geotermica, energia idroelettrica con una capacità di produzione installata non superiore a 20 megawatt, gas di discarica, riduzione delle emissioni di metano (esclusi CBM e CMM), impiego di varie risorse rinnovabili, energia solare, mareomotrice ed eolica.

*A partire dal 2013, analogamente al SSQE dell'UE, in Svizzera **non sono computabili:***

- i certificati di riduzione delle emissioni provenienti da progetti che prevedono l'uso di energia nucleare;
- i certificati di riduzione delle emissioni provenienti da progetti di sequestro biologico di CO₂, ossia imboschimento e rimboschimento e altre riduzioni di emissioni non permanenti nell'agricoltura e nell'economia forestale (tCER, ICER, RMU convertiti in ERU);

- i certificati di riduzione delle emissioni che sono già stati utilizzati, in particolare CER/ERU riutilizzati nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE fino al 2010;
- i certificati di riduzione delle emissioni provenienti da progetti di riduzione delle emissioni di HFC-23 e di N₂O derivanti dalla produzione di acido adipico;
- i certificati di riduzione delle emissioni provenienti da progetti CDM registrati dopo il 31 dicembre 2012 e realizzati in Paesi non facenti parte della categoria dei Paesi meno avanzati (PMA);
- i certificati di riduzione delle emissioni relativi a riduzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2012 e derivanti da progetti JI.

Inoltre in Svizzera non sono computabili:


- i certificati di riduzione delle emissioni provenienti da progetti di cattura e sequestro geologico del carbonio (CCS);
- i certificati di riduzione delle emissioni provenienti da grandi impianti idroelettrici con oltre 20 megawatt di capacità di produzione installata;
- i certificati di riduzione delle emissioni provenienti da tipi di progetti non legati alle energie rinnovabili o che non comportano un miglioramento dell'efficienza energetica per gli utenti finali. Questa categoria include in particolare: l'efficienza energetica del fornitore, compresa la distribuzione di energia e la produzione di elettricità; le riduzioni delle emissioni nell'ambito della produzione di energia e di combustibili fossili o dell'uso di questi ultimi, come CBM/CMM e centrali a carbone; altri gas industriali (N₂O, PFC e SF₆); la sostituzione dei combustibili fossili con altri combustibili fossili per la produzione di energia; le emissioni fuggitive; la sostituzione del clinker nella produzione di cemento;
- i certificati di riduzione delle emissioni provenienti da progetti che hanno comportato violazioni dei diritti umani, gravi conseguenze ecologiche o sociali o il cui computo fosse in contrasto con la politica estera e di sviluppo della Svizzera.

Infine, il periodo di impegno applicabile (periodo di validità dei certificati) è determinante per la computabilità dei certificati di riduzione delle emissioni al fine di adempiere gli impegni assunti dalle imprese per il periodo 2013-2020 (cfr. cap. 2.9).

In genere si può partire dal presupposto che i progetti CDM e JI certificati dal marchio [Gold Standard](#)⁹ soddisfano i requisiti fissati per le tipologie di progetti di riduzione delle emissioni computabili in Svizzera. Esistono tuttavia delle eccezioni: in particolare, vi sono progetti legati allo sfruttamento della forza idrica («hydropower») con capacità di produzione installata superiore a 20 megawatt cui in certi casi viene attribuito il Gold Standard; determinati progetti di recupero del calore residuo o di gas di scarico («Waste Heat Recovery» e «Waste Gases Recovery») nell'ambito della produzione di elettricità, ad esempio, sono ritenuti idonei dal marchio Gold Standard, mentre non sono computabili in Svizzera perché non comportano un aumento dell'efficienza energetica per gli utenti finali; inoltre il Gold Standard non prevede alcuna restrizione riguardante i Paesi in cui viene realizzato il progetto (Paesi ospitanti). In caso di dubbi sulla computabilità di un progetto può essere contattata [SwissFlex](#).

⁹ <http://www.cdmgoldstandard.org/>

Schema per la computabilità dei certificate di riduzione delle emissioni



Per maggiori informazioni:


[Tipo di progetto](#)
(cap. 2.5)

[Data di registrazione del progetto](#) (cap. 2.6)

[Periodo d'impegno applicabile del certificato](#) (cap. 2.9)

[Paese ospitante e Paesi meno avanzati \(PMA\)](#) (cap. 2.7)

[CER riutilizzata](#)
(cap. 2.10)



Per maggiori informazioni

[Tipo di progetto](#)
(cap. 2.5)

[Data della riduzione delle emissioni](#) (cap. 2.8)

[Periodo d'impegno applicabile](#) del certificato
(cap. 2.9)

[ERU riutilizzata](#) (cap. 2.10)

2.3 Come si individuano le caratteristiche di un progetto sul sito UNFCCC?

Tutti i progetti di riduzione delle emissioni CDM o JI sono registrati in una banca dati accessibile dal sito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). In questa banca dati sono illustrate le caratteristiche dei progetti, dalle quali si evince se specifici certificati di riduzione delle emissioni soddisfano i requisiti di qualità secondo la legislazione in materia di CO₂. Inoltre, per ogni progetto ne è indicato lo stato (ad es. registrato, respinto).

Ricerca di progetti CDM: i [progetti CDM](http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html)¹⁰ possono essere cercati per titolo o numero di riferimento.

Project Search

| More information on project status | | Programme of Activities | |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| + Requesting renewal of Crediting Period | + Corrections requested (3) | + Background | + Rejected |
| + Pending publication | + Registered (4304) | + Registered | + Review requested |
| + Requesting registration (93) | + Rejected (224) | + Requesting registration | + Under review |
| + Under review (0) | + Withdrawn (56) | + Validation | + Withdrawn |
| + Review requested (32) | | + Corrections requested | |

Search Criteria [Advanced Search]

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Title: | <input type="text"/> | Titolo del progetto |
| Sectoral Scopes: | Find results that are in <input type="text" value="any"/> of the selected: Energy industries (renewable - / non-renewable sources) (1) Energy distribution (2) Energy demand (3) Manufacturing industries (4) Chemical industries (5) | |
| Scale: | <input type="text" value="All"/> | |
| Status: | <input type="text" value="All"/> | |
| Reference number: | <input type="text"/> | Numero di riferimento del progetto |
| Sort by: | <input type="text" value="Registration Date"/> descending: <input type="checkbox"/> | |
| <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset Query"/> | | |

Fonte: <http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html>

¹⁰ <http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html>

Informazioni sui progetti CDM: la banca dati consente di accedere a tutti i documenti relativi al progetto, in particolare la sua descrizione, e a una serie di altre informazioni tra cui il Paese ospitante e la data di registrazione del progetto.

| Project 0121: Bagepalli CDM Biogas Programme | |
|---|--|
| Project title | Bagepalli CDM Biogas Programme - project design document (402 KB) - registration request form (137 KB) |
| Host Parties | India approval (311 KB) authorization (311 KB) Authorized Participants: Agricultural Development and Training Society |
| Other Parties Involved | France approval (65 KB) authorization (65 KB) Authorized Participants: Velcan Energy <hr/> Switzerland , involved indirectly approval (174 KB) authorization (174 KB) Authorized Participants: Velcan Energy <hr/> Germany , involved indirectly approval (2185 KB) authorization (2185 KB) Authorized Participants: Atmosfair gGmbH |
| Sectoral scopes | 1 : Energy industries (renewable - / non-renewable sources) |
| Activity Scale | SMALL |
| Methodologies Used | AMS-I.C. ver. 5 - Thermal energy for the user |
| Amount of Reductions | 19,553 metric tonnes CO2 equivalent per annum |
| Fee level | USD 10000 |
| Validation Report | Explanation of taking due account of comments (70 KB) List of documents (103 KB) List of interviewed persons (70 KB) List of interviewed persons (70 KB) Modalities of Communication valid as of 08/03/2011 MoC Annex 2 (Add Project Participant) valid as of 04/07/2011 MoC Annex 2 (Change/update authorized signatory, name or contact details) valid as of 31/08/2010 MoC Annex 2 (Change/update authorized signatory, name or contact details) valid as of 19/09/2009 <hr/> Other documents (descriptions provided by the DOE) Validation Report and Protocol (354 KB) <hr/> Public availability information The validation report will be made publicly available with this request for registration. Compilation of all comments received (70 KB) |
| Registration Date | 10 Dec 05 New history |
| Crediting Period | 01 Sep 06 - 31 Aug 13 (Renewable) Changed from: 18 Dec 05 - 17 Dec 12 |
| Requests for Issuance and related documentation | Monitoring report: 01 Sep 2006 - 31 Aug 2007 (353 KB) Issuance request state: Issued CERs requested: 11781 Serial Range: Block start: IN-5-34101316-1-1-0-121 Block end: IN-5-34113076-1-1-0-121 [Full view and history] <hr/> Monitoring report: 01 Sep 2007 - 31 Jul 2009 (190 KB) Issuance request state: Issued CERs requested: 35872 Serial Range: Block start: IN-5-90994173-1-1-0-121 Block end: IN-5-91030044-1-1-0-121 [Full view and history] |

Fonte: <http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html>

Ricerca di progetti JI: i [progetti JI](http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html)¹¹ possono essere cercati per titolo o numero di riferimento.

Project Overview

| Host Party | | Track 1 ¹ (select/unselect all) | Track 2 ² (select/unselect all) |
|---|--------------------|---|---|
|  | Belgium | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Bulgaria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Czech Republic | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Estonia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Finland | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | France | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Germany | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Hungary | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Lithuania | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | New Zealand | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Poland | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Romania | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Russian Federation | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Spain | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Sweden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Ukraine | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Search all projects under the selected "Track(s)" and hosted by the Party(ies) indicated:

Search by project title:

Search by ITL project ID:

Titolo

Numero di riferimento

Fonte: http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html

¹¹ http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html

Informazioni sui progetti JI: la banca dati consente di accedere a tutti i documenti relativi al progetto e in particolare alla sua descrizione.

| | | |
|---|--|-----------------------|
| BG1000155: Kaliakra Wind power project | | Titolo |
| | | Numero di riferimento |
| Last updated | 20 Aug 10 | |
| ITL project ID | BG1000155 | |
| Project title | Kaliakra Wind power project | |
| Project location | Municipality of Kavarna, Bulgarevo Village | |
| Host Party | Bulgaria | |
| Other Party | Japan | |
| Type of Project | | |
| Fee to be paid | | |
| Sectoral scope(s) | 1: Energy industries (renewable/non-renewable sources) | |
| "Track" | 1 | |
| LULUCF project | No | |
| Total Emission reductions expected | 81400.0 t CO ₂ equivalent | |
| Crediting period | 01 Jan 2008 - 31 Dec 2012 | |
| Project information provided by host Party | <p>Project documentation:</p> <ul style="list-style-type: none">  project summary (13 MB)  PDD (13 MB)  Determination report (13 MB)  Annex (13 MB)  Untitled (uploaded 27 May 10 14:51:31) (22 KB)  Letter of Approval Japan 29.01. 2010 (28 KB) <p>Project related text: Letter of Approval Government of Japan: 29.01. 2010 Letter of Approval Government of Bulgaria: Number: 28-00-2924 f</p> <p>The Kaliakra Wind Power Project includes within its scheme the cor the nearest substation. The energy will be delivered to Bulgarian na The area identified for the Project shows to be a good wind location</p> | Descrizione |
| Current status of the project | Operational | |
| Total verified emission reductions | 119024.0 t CO ₂ equivalent | |
| Additional information (as appropriate) | | |

Fonte: http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html

2.4 Come si individuano nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni le caratteristiche di un progetto e dei relativi certificati di riduzione delle emissioni?

Anche nel [Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni](#)¹² sono riportate le caratteristiche dei progetti, che forniscono informazioni circa l'adempimento dei requisiti di qualità secondo la legislazione in materia di CO₂ da parte di specifici certificati di riduzione delle emissioni.

I certificati di riduzione delle emissioni si individuano in base al numero di serie secondo le specificazioni tecniche definite nel Protocollo di Kyoto¹³. Ogni unità è accompagnata da un numero di serie individuale che contiene informazioni sul Paese ospitante, il tipo di unità (AAU, RMU, ERU, CER, tCER, ICER), il periodo d'impegno originario e il periodo d'impegno applicabile dell'unità.

| Serial Number Identifiers | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---------------------|---------------------|----|----|---|---------|----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| XX | 1 | | 000,000,000,000,001 | 999,999,999,999,999 | 01 | 01 | 1 | 0000001 | 1 | XX/YY/ZZ |

| | Identifier | Range or Codes | |
|----|------------------------------|--|--|
| 1 | Originating Registry | Two-letter country codes in ISO3166, as of 01 January 2005 | Paese ospitante |
| 2 | Unit Type | 1 = AAU, 2 = RMU, 3 = ERU converted from AAU, 4 = ERU converted from RMU, 5 = CER, 6 = tCER, 7 = ICER | Tipo di unità (AAU, RMU, ERU, CER, tCER, ICER) |
| 3 | Supplementary Unit Type | Blank for Kyoto-only Units, or as defined by STL (supplementary transaction log) | |
| 4 | Unit Serial Block Start | Unique numeric values assigned by registry from 1 - 999,999,999,999,999 | |
| 5 | Unit Serial Block End | Unique numeric values assigned by registry from 1 - 999,999,999,999,999 | Periodo d'impegno originario dell'unità |
| 6 | Original Commitment Period | 1 - 99 | |
| 7 | Applicable Commitment Period | 1 - 99 | Periodo d'impegno applicabile dell'unità |
| 8 | LULUCF Activity | 1 = Afforestation and reforestation, 2 = Deforestation, 3 = Forest management, 4 = Cropland management, 5 = Grazing land management, 6 = Revegetation | |
| 9 | Project Identifier | Numeric value assigned by registry for Project, unique per originating registry. The Project Number is the combination of the Originating Registry and the Project Identifier. | Numero di riferimento |
| 10 | Track | 1 or 2 | « Track » per progetti JI |
| 11 | Expiry Date | Expiry Date for tCERs or ICERs | |

Fonte: *CDM in Charts*, versione 22.0, aprile 2013, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), pagina 65, <http://pub.iges.or.jp/index.html>

¹² <https://www.emissionsregistry.admin.ch>

¹³ *Data Exchange Standards for Registry Systems Under the Kyoto Protocol – Technical Specifications*, allegato F, pag. F-2: http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php (ultima versione in alto a destra)

Sul proprio conto del [Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni](#)¹⁴ il tipo di unità (ad es. CER, ERU, CHU2) e la quantità di unità possono essere facilmente individuati.

Dopo aver effettuato il login, cliccare sul numero di conto per il quale si desidera visualizzare informazioni dettagliate. Compare quindi un elenco in cui figura la quantità di unità per ogni tipo di unità.

Esempio:

Accounts



Account details

| Unit Type | Applicable CP | Balance | New Transaction | | |
|-----------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------------------------|
| | | | Transfer | Surrendering | Voluntary Cancellation |
| ▶ 3-0-ERU (AAU) | 2008-2012 | | | | |
| ▶ 5-0-CER | 2008-2012 | | | | |
| Balance | | 17,143,934 | | | |

→ Transaction list → **Units** → Account management → Accounts

Fonte: Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni

Cliccando sul tipo di unità compare un elenco dettagliato delle unità detenute sul proprio conto, dal quale è possibile visualizzare le seguenti caratteristiche dei progetti (cfr. anche cap. 2.3): Paese ospitante, tipo di unità, periodo d'impegno originario e periodo d'impegno applicabile dell'unità, come pure il numero di riferimento del progetto. Nel caso di progetti JI è indicato anche il track e nel caso di unità temporanee (tCER, ICER) anche la data di scadenza.

Esempio:

Accounts

Unit Blocks

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-------------------|-----|
| Unit Type | All | Original Period | All | Applicable Period | All |
| Originating Country | All | From Start Block | | To End Block | |
| Project ID | | Track | All | | |
| <input type="button" value="Search"/> | | <input type="button" value="Reset"/> | | | |

23 items, displaying 1 to 20. | [First] [Prev] 1,2 [Next] [Last]

| Originating Country | Unit Type | Block ID | Start Block | End Block | Original CP | Applicable CP | LULUCF Activity | Project ID | Track | Expiry Date |
|---------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|-------------|
| IN | 5-0-CER | | | | 1 | 1 | | IN838 | | |
| RU | 3-0-ERU (AAU) | | | | 1 | 1 | | RU1000434 | 1 | |

Fonte: Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni

2.5 Come si stabilisce la computabilità dei certificati di riduzione delle emissioni?

Il tipo di progetto di riduzione delle emissioni si evince dal [titolo o dalla descrizione del progetto](#) (cap. 2.3) presente sul sito UNFCCC.

La computabilità dei certificati di riduzione delle emissioni è indicata nella [Whitelist](#)¹⁵ del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

¹⁴ <https://www.emissionsregistry.admin.ch>

¹⁵ <https://www.emissionsregistry.admin.ch/crweb/public/whitelist/list.do>

2.6 Come si individua la data di registrazione dei progetti CDM?

Un progetto CDM registrato prima del 31 dicembre 2012 non è soggetto a restrizioni per quanto riguarda il Paese ospitante. È invece escluso il computo di riduzioni delle emissioni provenienti da progetti CDM registrati dopo il 31 dicembre 2012 realizzati in Paesi ospitanti che non rientrano nella categoria dei [Paesi meno avanzati](#) (PMA, cap. 2.7) (allegato 2 n. 1 lett. a e n. 3 lett. a ordinanza sul CO₂). Di conseguenza, affinché le riduzioni di emissioni legate a un progetto registrato dopo il 1° gennaio 2013 siano computabili in Svizzera, il progetto deve essere realizzato in un PMA.

La [data di registrazione di un progetto](#) può essere individuata sul sito dell'UNFCCC (cap. 2.3).

Attenzione: il periodo di rinnovo dell'accredito («crediting») è ininfluenza. Lo stesso vale per i programmi delle attività (*Programme of Activities, PoA*) per i quali è determinante la data di registrazione del PoA e non la data in cui vengono aggiunte nuove attività (*CDM Programme Activity, CPA*).

2.7 Quali sono i Paesi meno avanzati (PMA)?

È escluso il computo di riduzioni di emissioni provenienti da progetti CDM registrati dopo il 31 dicembre 2012 realizzati in un Paese ospitante non facente parte della categoria dei Paesi meno avanzati (PMA) (allegato 2 n. 1 lett. a e n. 3 lett. a ordinanza sul CO₂). Di conseguenza, affinché le riduzioni delle emissioni legate a un progetto registrato dopo il 1° gennaio 2013 siano computabili in Svizzera, il progetto deve essere realizzato in un PMA.

Il [Paese ospitante](#) può essere individuato attraverso il numero di serie dei certificati o sulla base degli elementi pubblicati sul sito dell'UNFCCC (cap. 2.3).

L'[elenco dei PMA](#)¹⁶ è definito dal Comitato per lo sviluppo economico e approvato dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

La data determinante alla quale il Paese ospitante deve figurare nell'elenco dei PMA è quella di registrazione del progetto. L'esclusione del Paese ospitante dall'elenco dopo la [data di registrazione del progetto](#) (cap. 2.6) non influisce in alcun modo sulla computabilità dei certificati derivanti da quest'ultimo.

La computabilità dei certificati di riduzione delle emissioni è indicata nella [Whitelist](#)¹⁷ del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Per i programmi delle attività (PoAs) CDM occorre fare attenzione alle informazioni contenute nella colonna «Country code». Vengono inseriti nella Whitelist solo le unità dei PoAs il cui Paese ospitante rispetta i criteri qualitativi fissati nell'ordinanza sul CO₂. Ciò vale in particolare per i PoAs registrati dopo il 1° gennaio 2013, per i quali si applicano i requisiti relativi ai Paesi ospitanti.

2.8 Come si individua la data di riduzione delle emissioni derivanti da progetti JI?

Le riduzioni di emissioni (ERU) derivanti da progetti JI conseguite dopo il 31 dicembre 2012 non sono computabili (allegato 2 n. 1 lett. a e n. 3 lett. b ordinanza sul CO₂).

Per le ERU provenienti da progetti «Track 2» sottoposti al controllo del «Joint Implementation Supervisory Committee» (JISC) non è attualmente richiesta nessuna prova specifica, poiché il rilascio di ERU sotto «Track 2» può essere effettuato solo per le riduzioni delle emissioni avvenute prima del 31 dicembre 2012. La data delle riduzioni delle emissioni può essere individuata nel numero di serie alla voce «[Periodo d'impegno originario dell'unità](#)» (cap. 2.4).

¹⁶ http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc_info.shtml

¹⁷ <https://www.emissionsregistry.admin.ch/crweb/public/whitelist/list.do>

Le imprese che vogliono farsi computare certificati di riduzione delle emissioni provenienti da progetti «Track 1» (senza nessun controllo del JISC) devono dimostrare la data di riduzione delle emissioni mediante un rapporto di verifica. Quest'ultimo deve essere stilato da un organo di controllo riconosciuto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici secondo la decisione 9/CMP.1 («Accredited Independent Entity», AIE).

Il «Track» dei progetti JI si individua attraverso il numero di serie:

| Serial Number Identifiers | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---------------------|---------------------|----|----|---|---------|----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| XX | 1 | | 000,000,000,000,001 | 999,999,999,999,999 | 01 | 01 | 1 | 0000001 | 1 | XX/YY/ZZ |

| | | |
|----|-------|--------|
| 10 | Track | 1 or 2 |
|----|-------|--------|

« Track » per progetti JI

Fonte: *CDM in Charts*, versione 22.0, aprile 2013, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), pagina 65, <http://pub.iges.or.jp/index.html>

2.9 Come si individua il periodo d'impegno applicabile di un certificato?

Il periodo d'impegno applicabile corrisponde al periodo durante il quale un certificato può essere computato. Questa indicazione permette di garantire che il computo dei certificati di riduzione delle emissioni sia coerente con gli impegni di riduzione delle emissioni dei Paesi membri del Protocollo di Kyoto per lo stesso periodo d'impegno.

Secondo le modalità definite nel Protocollo di Kyoto, al numero di serie dei certificati viene associato un periodo d'impegno originario (durante il quale avviene la riduzione delle emissioni) che corrisponde inizialmente al periodo d'impegno applicabile (durante il quale il certificato può essere computato).

Un periodo è definito in base al periodo d'impegno nel quadro del quale i Paesi si impegnano ad adempiere gli obblighi definiti nel Protocollo di Kyoto. Il periodo (1) corrisponde agli anni 2008-2012, il periodo (2) agli anni 2013-2020.

Il [periodo d'impegno applicabile di un certificato si individua](#) attraverso il numero di serie (cap. 2.4):

| Serial Number Identifiers | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---------------------|---------------------|----|----|---|---------|----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| XX | 1 | | 000,000,000,000,001 | 999,999,999,999,999 | 01 | 01 | 1 | 0000001 | 1 | XX/YY/ZZ |

| | | |
|---|------------------------------|--------|
| 7 | Applicable Commitment Period | 1 - 99 |
|---|------------------------------|--------|

Periodo d'impegno applicabile dell'unità

Fonte: *CDM in Charts*, versione 22.0, aprile 2013, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), pagina 65, <http://pub.iges.or.jp/index.html>

Per adempiere gli impegni nel quadro della legge sul CO₂ (periodo 2013-2020), al momento del computo i certificati utilizzati devono riportare il periodo d'impegno applicabile (2); fanno eccezione i certificati utilizzati entro il 30 aprile 2015, che possono anche riportare il periodo d'impegno applicabile (1).

Entro la metà del 2015, l'inventario dei gas serra dei Paesi per l'ultimo anno del periodo d'impegno (2012) dovrà essere sottoposto a verifica secondo la procedura internazionale prevista. Per i certificati non utilizzati relativi al primo periodo d'impegno sarà possibile fare domanda di trasferimento, affinché possano essere validi nel secondo periodo di impegno (ciò comporta il cambiamento del numero di serie del certificato). La domanda sarà inoltrata dalla Confederazione al Segretariato della

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. I certificati per i quali non fosse stata fatta domanda di trasferimento non saranno più validi nel secondo periodo di impegno. L'eliminazione di questi certificati è prevista dalla decisione 13/CMP.1 (allegato, paragrafo 36) sul Protocollo di Kyoto.

2.10 Come si individuano le CER/ERU riutilizzate?

Le CER/ERU riutilizzate non possono essere computate per adempiere gli impegni nel quadro della legge sul CO₂. Non sono computabili segnatamente i certificati già utilizzati nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE e riutilizzati fino al 2010. Sul sito della Commissione europea è disponibile un [elenco delle CER/ERU riutilizzate](#)¹⁸ («List of CERs that have been surrendered under EU ETS») che indica i [numeri di serie](#) (cap. 2.4) dei certificati già utilizzati.

2.11 Quali sono i criteri di esclusione per progetti specifici?

Come previsto dall'allegato 2 numero 2 dell'ordinanza sul CO₂ può essere escluso il computo di certificati provenienti da progetti specifici che hanno comportato violazioni dei diritti umani, gravi conseguenze ecologiche o sociali o qualora tale computo fosse in contrasto con la politica estera e di sviluppo della Svizzera (ad es. in presenza di sanzioni internazionali nei confronti del Paese ospitante).

2.12 Che fare se si possiedono certificati non più computabili in Svizzera dopo il 2013?

Le restrizioni qualitative della legge sul CO₂ e dell'ordinanza sul CO₂ in vigore si applicano unicamente per il computo di certificati nell'ambito degli obblighi di legge per il periodo 2013-2020.

Per le attività di *trading* o per i certificati detenuti nel registro svizzero per fini diversi da quelli del rispetto degli obblighi assunti nel quadro della legge sul CO₂, non vi sono restrizioni in relazione alla computabilità.

2.13 Come si verifica l'ammissibilità dei certificati ai fini del computo?

Il Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni effettua un controllo automatico della qualità dei certificati prima del computo ai fini del rispetto degli obblighi di legge. Il controllo della qualità dei certificati e dei limiti quantitativi (art. 4 cpv. 1, art. 48 e art. 75 ordinanza sul CO₂; art. 22 cpv. 2 legge sul CO₂) sarà effettuato secondo le prescrizioni legali in vigore al momento del computo.

L'UFAM raccomanda alle imprese di comunicare all'offerente presso il quale acquistano i certificati i requisiti di qualità in vigore in Svizzera (art. 4 cpv. 2 ordinanza sul CO₂) e di menzionarli nel contratto di compravendita, per evitare che venga loro rifiutato il computo di certificati non ammessi.

¹⁸ http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/documentation_en.htm

2.14 Quale sviluppo per i requisiti di qualità?

È previsto il controllo periodico della lista di esclusione (allegato 2 ordinanza sul CO₂) e, se necessario, l'aggiunta di altri tipi di progetti che non dovessero rispondere ai requisiti definiti dall'articolo 6 della legge sul CO₂. In tal caso dovranno essere pattuiti termini transitori adeguati. Le imprese potranno, per esempio, continuare a utilizzare fino al 2020 i certificati di riduzione delle emissioni che hanno acquistato in buona fede prima che i requisiti di qualità fossero modificati.

2.15 Quali requisiti di qualità si applicano alle lettere di approvazione o di autorizzazione (LoA)?

Le [lettere di approvazione o di autorizzazione \(Letter of Approval - LoA\)](#)¹⁹, che consentono di partecipare direttamente a progetti CDM o JI, sono disciplinate dall'articolo 4a dell'ordinanza sul CO₂. Esso prevede l'applicazione degli stessi requisiti di qualità validi per il computo dei certificati nel quadro della legislazione in materia di CO₂ (allegato 2 dell'ordinanza sul CO₂).

Questi aspetti e la procedura per il conseguimento di una lettera di approvazione o di autorizzazione sono descritti nel modulo della «Comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva dell'ordinanza sul CO₂» relativo alla partecipazione a progetti CDM e JI.

¹⁹ <http://www.bafu.admin.ch/cdm-it>

3. Contatto

3.1 Chi contattare per chiarimenti?

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
SwissFlex / divisione Clima

Papiermühlestrasse 172, 3063 Ittigen
Indirizzo postale: 3003 Berna

Tel: +41 58 464 15 67

E-mail: swissflex@bafu.admin.ch

Internet: <http://www.bafu.admin.ch/emissionshandel/06135>